STUDIO TORDELLI LEVRATTI
Dottori Commercialisti Associati
Viale Regina Giovanna n. 9 – 20129 Milano
Tel. 02.20.43.407 – 02.20.49.972
E-mail : info@tordellilevratti.it
Cod. Fisc. / P. Iva 11355400158

Milano, 6 febbraio 2024

LE NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2024

Premessa

Viene prevista, con **effetto dal 01.07.2024, la soppressione della possibilità di eseguire i versamenti in compensazione** mediante i servizi telematici messi a disposizione delle Entrate e degli intermediari della riscossione **nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo.**

Per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti, a partire dal 01.07.2024 sarà esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione tramite modello F24.

In materia di **rivalutazione delle plusvalenze su terreni e partecipazioni vengono estese le disposizioni ai beni posseduti alla data del 01.01.2024, con applicazione di un'imposta sostitutiva del 16%.**

Di seguito illustriamo le principali disposizioni in materia fiscale introdotte dalla Legge di Bilancio 2024.

Fringe benefit - deroghe

La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il 2024 è elevata da 258,23 euro a 1.000 euro, ed a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento di utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa e per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Estensione compensazione tramite canali Entrate

Viene esteso dal 01.07.2024 l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 on line", "F24 web" o "F24 intermediari") per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni. In particolare:

1. l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL;
2. viene stabilito, in via generalizzata, che i versamenti sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni

Compensazione F24 crediti INPS e INAIL

Viene introdotto un termine iniziale per la compensazione nel modello F24 anche dei crediti INPS e INAIL.

Per i crediti INPS, la compensazione può essere effettuata dai datori di lavoro non agricoli:

1. a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;
2. dalla data di notifica delle note di rettifica passive.

Dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.

Dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Con riferimento ai crediti INAIL la compensazione dei crediti può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

Divieto compensazione

Si prevede **un divieto di compensazione nel modello F24 in presenza di ruoli scaduti** relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, **per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.**

Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione.

Le novità si applicano a decorrere dall'1.7.2024.
Il divieto di compensazione nel modello F24 si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti).

Locazioni brevi

Modificando l'art. 4 del DL 50/2017, che disciplina i contratti di locazione breve, **è stata elevata l'aliquota della cedolare secca applicabile, su opzione, a tali contratti, con la possibilità di conservare l'aliquota ordinaria (21%) per un solo immobile destinato alla locazione breve.**

La legge di bilancio 2024 prevede che, **dal 01.01.2024, la cedolare secca trovi applicazione con l'aliquota del 26% in caso di opzione sulle locazioni brevi.** Viene, però, precisato che **l'aliquota resta pari al 21% "per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi".**

La normativa sulle locazioni brevi impone agli intermediari, ove incassino canoni o corrispettivi di contratti di locazione breve o assimilati, alcuni adempimenti, tra cui l'applicazione di una ritenuta, da versare all'erario, e di cui deve essere effettuata una certificazione.

La legge di bilancio 2024 **non modifica l'ammontare della ritenuta** (che resta, quindi, pari al 21%), **ma dispone che la ritenuta si ritiene sempre operata a titolo di acconto**.

Fermi restando gli **obblighi per gli intermediari non residenti in Italia** ma aventi una stabile organizzazione in Italia, i quali adempiono agli obblighi relativi alle locazioni brevi mediante la stabile organizzazione:

1. viene modificata la norma relativa agli intermediari residenti nell'Unione europea ma privi di una stabile organizzazione in Italia, i quali non saranno più obbligati a nominare un rappresentante fiscale;
2. viene prevista una nuova disposizione per gli intermediari residenti al di fuori dell'Unione europea, i quali adempiranno agli obblighi di comunicazione, ritenuta e certificazione, previsti dall'art. 4 del DL 50/2017, mediante la stabile organizzazione situata in uno Stato membro dell'Unione europea, se ne sono dotati; qualora siano riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, dovranno invece nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del DPR 600/73.

Plusvalenze su cessione fabbricati ed interventi superbonus

A decorrere dal 01.01.2024, rientrano tra i redditi diversi le **plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus che si sono conclusi da non più di 10 anni all'atto della cessione.**

Sono esplicitamente **esclusi** gli **immobili acquisiti per successione o che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o** qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 5 anni, per la maggior parte di tale periodo.

Con riguardo alle modalità di determinazione dei costi inerenti ai fini del calcolo della plusvalenza, viene stabilito che se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all'atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello "sconto sul corrispettivo".

Se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all'atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell'agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto.
Alle suddette plusvalenze risulta possibile applicare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 26%, di cui all'art. 1 co. 496 della L. 266/2005.

Fondo prima casa

Viene **differita al 31.12.2024** la scadenza del termine per l'accesso al Fondo di **garanzia per la prima casa**, secondo il prioritario regime di concedibilità della garanzia sino alla soglia massima dell'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

Si ricorda che **l'agevolazione in discorso** – fruibile per i soli finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80% – **riguarda le seguenti categorie di soggetti, purché muniti di un ISEE non superiore ai 40.000 euro annui:**

1. **giovani coppie**;

2. **nuclei familiari monogenitoriali con figli minori**;
3. **conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati.**

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Viene nuovamente prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all'art. 5 della L. 448/2001, confermando la sua applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili).

Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2024, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l'anno 2024 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.

Interventi edilizi e ritenute

A decorrere dall'1.3.2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici salirà dall'8% **all'11%.**

La ritenuta d'acconto in questione si applica sui pagamenti effettuati con bonifico in "relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta".

La disposizione riguarderà, quindi, il **superbonus**, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, **l'ecobonus**, di cui all'art. 14 del DL 63/2013, il sismabonus, di cui all'art. 16 del DL 63/2013, il **bonus casa 50%,** di cui all'art. 16-bis del TUIR, ma anche il c.d. "**bonus barriere 75%",** di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020.

Premi di risultato

L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall'art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n.208, viene **ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati nell'anno 2024.**

Ritenute agenti assicurazione

Dall'1.4.2024, saranno soggette a ritenuta d'acconto anche le provvigioni percepite:

1. dagli **agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;**
2. dai **mediatori di assicurazione** per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

IVIE e IVAFE

Si prevede **l'incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri.** In particolare, **dal 2024 l'IVIE passa dal precedente 0,76% all'1,06%**, mentre l'IVAFE si incrementa dal precedente 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list.

L'incremento delle aliquote si applica a partire dall'1.1.2024 anche per esteri effettuati in data antecedente. L'IVAFE si applica sui prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero e l'imposta sostitutiva sul valore delle cripto- attività adotta la medesima aliquota. Tuttavia, l'ambito oggettivo della nuova aliquota dello 0,4% **risulta circoscritto ai soli "prodotti finanziari".**

Bonus asili nido

Viene aumentato l'importo del bonus asili nido per i bambini nati a decorrere dall'1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni (c.d. "bonus secondo figlio").

L'importo massimo annuo della misura, inizialmente fissato a **1.000 euro**, è stato aumentato dall'art. 1 co. 488 della L. 30.12.2018 n. 145 a **1.500 euro** e successivamente dall'art. 1 co. 343 della L. 27.12.2019 n. 160, che dall'anno 2020 lo ha elevato a un massimo di:

- 3.000 euro per i nuclei familiari in possesso di un ISEE minorenni fino a 25.000 euro;
- 2.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro, comprensivi di un incremento, rispettivamente, di 1.500 euro per i nuclei familiari fino a 25.000 euro e di 1.000 euro per quelli fino a 40.000 euro (superati i quali il bonus resta fisso a 1.500 euro).

La legge di Bilancio in esame **aumenta a 2.100 euro l'importo di tale incremento con riferimento ai nati dall'1.1.2024** in **nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro** in cui sia già presente **almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni,** con la conseguenza che, dal 2024, l'importo del bonus per tali soggetti arriverà a 3.600 euro.

Fatture elettroniche- nuove specifiche tecniche dal 1°Febbraio 2024

Dal prossimo 1° febbraio entrerà in vigore la versione aggiornata delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica (versione 1.8).

Tra le modifiche introdotte si segnala:

- l'aggiornamento delle indicazioni circa l'utilizzo del **tipo documento TD28** relativamente alle operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia; nello specifico il codice "Tipo Documento" TD28 è stato introdotto al fine di consentire la comunicazione degli acquisti da soggetti stabiliti nella Repubblica di San Marino e documentati con fattura cartacea con addebito dell'Iva. Nota: va utilizzato il cod. TD19 per il reverse charge (art. 17, co. 2, Dpr 633/72) nel caso in cui la fattura ricevuta dall'operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell'imposta.
- l'introduzione di un **nuovo controllo per lo scarto del file fattura in caso di dichiarazione d'intento invalidata**. Al fine di contrastare i "falsi esportatori" ex art. 1, co. 1079 - 1083, L. n. 178/2020 ("Legge di Bilancio 2021) ed ai sensi delle disposizioni attuative emanate dall'Agenzia Entrate con il Provv. 28/10/2021, è stato inserito un controllo sulle fatture emesse in regime di non imponibilità a seguito di dichiarazione di intento.

In particolare, nelle fatture devono essere inseriti i seguenti dati.

CAMPO	DATI DA INSERIRE
TipoDato	Intento
RiferimentoData	Data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate riportante il numero di protocollo della dichiarazione d'intento
RiferimentoTesto	Protocollo di ricezione della suddetta dichiarazione di intento e il suo progressivo (separato dal segno "-" o "/").

Nel caso in cui la fattura risultasse invalidata, viene, ora, disposto che il file XML sarebbe scartato con indicazione del nuovo codice errore "00477".

Versamento ritenute d'acconto "minime" dal 2024

Per i compensi corrisposti dal 2024, il "Decreto Adempimenti" ha semplificato i termini di versamento delle ritenute operate dai sostituti d'imposta di importo minimo. In particolare, è prevista la possibilità:

1. di non effettuare il versamento nei termini ordinari (16 del mese successivo a quello del pagamento) nel caso in cui **il cumulo progressivo delle ritenute dovute dal mese di gennaio fino al mese di novembre non superi una determinata soglia**: in tal caso il versamento è dovuto il 16 dicembre
2. **le ritenute operate nel mese di dicembre devono essere versate entro il 16 gennaio dell'anno successivo.**
3.

Detto "importo minimo" è diversificato in relazione alla tipologia di sostituto/di prestazione resa:

- **per i condomini:** continua ad applicarsi alle ritenute d'acconto del 4% sui corrispettivi d'appalto con la **soglia minima di € 500**, per le quali viene modificato il termine di versamento di tali "ritenute minime"
- **per qualsiasi sostituto**: si applica alle ritenute d'acconto operate sui compensi di lavoro autonomo (20%) e sulle provvigioni degli intermediari (23% sul 50%/20% imponibile), dove la **soglia minima è pari a € 100.**

Le nuove aliquote IRPEF per il periodo d'imposta 2024

Si interviene con disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche volte a rimodulare, per il **solo anno 2024**, le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell'imposta lorda. In particolare, **si prevede una riduzione a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche**, così come segue:

1. 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
2. 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
3. 43% per i redditi che superano 50.000 euro.

Nella seguente tabella, si pongono a confronto: le aliquote e scaglioni attualmente in vigore previsti dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi 2-7 della legge n. 234 del 2021); con le aliquote e scaglioni previsti dal D.lgs. approvato nel CDM del 16/10/2023.

IRPEF 2023 scaglioni	Aliquote	IRPEF 2024 scaglioni da Dlgs del 16.10.2023	Aliquote
fino a 15.000 euro	23%		
da 15.000,01 a 28.000	25%	da 0 a 28.000 euro	23%
da 28.000,01 a 50.000 euro	35%	da 28.001 a 50.000	35%
oltre 50.000 euro	43%	oltre 50.0000	43%

Modello redditi ed Irap – nuovi termini per l'invio e per la rateazione

Il D.lgs. n. 1/2024 (cd. "Decreto Adempimenti"), in vigore dal 13/01/2024, recante la razionalizzazione e la semplificazione degli adempimenti tributari, in attuazione della Legge delega, vengono modificati:

1. i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap
2. le modalità di pagamento del saldo e del 1° acconto delle imposte in forma rateizzata

Pertanto:

- **i soggetti Irpef** (persone fisiche "private", imprese individuali/professionisti, snc/sas, studi associati e società semplici): **presentano il modello Redditi ed il Mod. Irap entro il 30/09 dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;**
- **per i soggetti Ires** (società di capitali, enti commerciali e non commerciali): **presentano il modello**
  Redditi ed il Mod. Irap entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura del periodo di imposta (per i soggetti con esercizio "solare", si tratta del 30/09 dell'anno successivo).
-

La disposizione trova applicazione fin dal periodo d'imposta 2023, pertanto **i modd. Redditi 2024 PF e SP ed il Mod. Irap 2024** (compilato nel quadro IP) andranno presentati entro il 30 settembre 2024, il **mod. Redditi 2024 SC ed il Mod. Irap 2024** (compilato nel quadro IC, IE o IK) **andranno presentati entro il 30 settembre 2024** (nel caso di esercizio coincidente con l'anno solare**) entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta** per soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare.

L'art. 17, co. 1, Dpr 435/2001 disciplina i termini per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi:

1. **delle persone fisiche (titolari o meno di P.Iva)** e **società di persone/soggetti assimilati**: **il termine è fisso al 30/06 dell'anno successivo** (è variabile per le sole società di persone/soggetti assimilati in presenza di operazioni straordinarie)
2. **dei soggetti IRES**: **variabili a seconda delle modalità di approvazione del bilancio**

È ammesso versare entro il 30º giorno successivo a quello di scadenza (eventualmente differito per effetto dei festivi) **con una maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interessi. Si ricorda che gli adempimenti fiscali (compresi i versamenti) che scadono tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno (norma "a regime") possono essere **effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese di agosto**, senza

alcuna maggiorazione. I termini che cadono di sabato, domenica, o giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

L'art. 20 del Dlgs 241/97 dispone che il versamento del saldo delle e/o del 1° acconto delle imposte può essere effettuato:

1. **in unica soluzione**
2. **in forma rateale**, in un numero variabile di rate di pari importo, a scelta del contribuente, fermo restando che la rateizzazione deve concludersi entro un termine prestabilito. In precedenza, la rateizzazione doveva concludersi nel mese di novembre ora, l'art. 8, D.lgs. 1/2024, dispone **che l'ultima rata può concludersi nel mese di dicembre**.

Dichiarazione Iva e sostituto d'imposta – nessuna modifica

Nessuna modifica è intervenuta in relazione i termini per la presentazione della dichiarazione Iva che rimane fissata al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e del mod. 770 che rimane fissato al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.